

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 luglio 1997, n. 165

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

Articolo 5 Bis

Adesione ai verbali di constatazione [ABROGATO]

[1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7. (2)

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla metà e le somme dovute possono essere versate ratealmente ai sensi dell'articolo 8 comma 2, senza prestazione delle garanzie ivi previste.] (1) (3)

(1) Il presente articolo inserito dall'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, (G.U. 25.06.2008, n. 147, S.O., n. 152), con decorrenza dal 25.06.2008, è stato abrogato dall'art. 1, comma 637, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015; ai sensi dell'art. 1, comma 638, del medesimo provvedimento modificante le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro il 31.12.2015.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, così come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

"L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo. 7."

(3) Il presente articolo in virtù di quanto disposto dall'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, così come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008 si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto medesimo. In sede di prima applicazione del presente articolo, ai sensi dell'art. 83, DL 25.06.2008, n. 112, così come modificato dall'allegato alla L. 06.08.2008, n.133 con decorrenza dal 22.08.2008:

- a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro il 22.08.2008 è comunque prorogato fino al 30.09.2008;
- b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30.06.2009.